

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Regolamento del Consiglio camerale

Regolamento approvato dal Consiglio camerale con
deliberazione n. 19 del 29/06/2015 in vigore dal
23.07.2015



INDICE

ARTICOLO 1: Insediamento del Consiglio (o Definizioni e competenze)	3
ARTICOLO 2: Elezione del Presidente	3
ARTICOLO 3: Elezione della Giunta	4
ARTICOLO 4: Attribuzioni del Presidente	4
ARTICOLO 5: Riunioni del Consiglio	5
ARTICOLO 6: Luogo delle riunioni	5
ARTICOLO 7: Convocazione del Consiglio	5
ARTICOLO 8: Deposito di atti e documenti	6
ARTICOLO 9: Numero legale	6
ARTICOLO 10: Mancata partecipazioni alla riunioni e decadenza dei consiglieri	6
ARTICOLO 11: Pubblicità delle riunioni	6
ARTICOLO 12: Segretario del Consiglio	6
ARTICOLO 13: Comunicazioni del Presidente e dei Dirigenti	7
ARTICOLO 14: Trattamento degli argomenti all'ordine del giorno	7
ARTICOLO 15: Ordine degli interventi	7
ARTICOLO 16: Dichiarazione di voto e obbligo di astensione	7
ARTICOLO 17: Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	8
ARTICOLO 18: Chiusura della discussione	8
ARTICOLO 19: Sistemi di votazione	8
ARTICOLO 20: Votazione palese	8
ARTICOLO 21: Votazione per scrutinio segreto	8
ARTICOLO 22: Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	9
ARTICOLO 23: Redazione e approvazione del verbale	9
ARTICOLO 24: Diritto di visione degli atti e rilascio di copie	9
ARTICOLO 25: Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	10
ARTICOLO 26: Presentazione di proposte	10
ARTICOLO 27: Commissioni consiliari	10
ARTICOLO 28: Partecipazione ai lavori della Commissione	10
ARTICOLO 29: Svolgimento dei lavori delle Commissioni	11
ARTICOLO 30: Approvazione, modifiche e pubblicazione del regolamento	11

ARTICOLO 31: Norma di rinvio_____11

ARTICOLO 32: Entrata in vigore_____11

ARTICOLO 1 (Definizioni e competenze)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico della Camera di Commercio di Ancona e delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dell'art. 11 dello Statuto camerale.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b) adotta i regolamenti di propria competenza a valenza esterna;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base della proposta della Giunta;
- g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle sue aziende speciali, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali delineati;
- i) approva la Relazione sulla Performance;
- j) esprime pareri su richiesta della Giunta su atti, programmi ed iniziative;
- k) adempie ad ogni altra funzione attribuita da leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. La composizione e la designazione e nomina dei componenti del Consiglio sono disciplinati rispettivamente dal D.M. 155/2011 e dal DM 156/2011.

4. La riunione di insediamento del Consiglio è fissata dal Presidente della Giunta Regionale nel decreto di nomina del Consiglio stesso, pubblicato e comunicato ai consiglieri con le modalità stabilite dall'art. 10 del D.M. 156/2011.

5. La riunione di insediamento e le altre che dovessero comunque tenersi per la nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 2 (Elezione del Presidente)

1. Il Consiglio, nella prima riunione, entro trenta giorni dalla nomina, procede alla elezione del Presidente della Camera di Commercio nel rispetto delle disposizioni della Legge 580/93 come modificata dal D.Lgs. 23/2010, (di seguito indicata come Legge), dello Statuto camerale, (di seguito indicato come Statuto) e del presente Regolamento.

2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature.

3. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta neanche con un secondo scrutinio, entro i successivi quindici giorni si procede ad una terza votazione, in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di

voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della unità più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.

4. Qualora sia necessario eleggere il Presidente in una riunione successiva alla prima, la stessa è convocata dal consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 3 (Elezione della Giunta camerale)

1. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio elegge i componenti della Giunta con votazione a scrutinio segreto.

2. Il numero massimo dei componenti della Giunta è determinato dallo Statuto in base ai componenti del Consiglio camerale tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali.

3. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere è pari ad un terzo dei componenti della Giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni consigliere ha a disposizione un solo voto.

4. Nel corso della medesima riunione il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

5. Dei componenti di Giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella Giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6. Nell'elezione dei componenti della Giunta, qualora vengano espresse le tre preferenze che l'art. 14 comma 1 della Legge 580/1993 attribuisce a ciascun consigliere, almeno una deve essere di genere diverso, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

ARTICOLO 4 (Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:

- a) determina l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- b) convoca il Consiglio;
- c) dirige i lavori del Consiglio sottoponendo, in base all'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
- d) mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- e) proclama il risultato delle votazioni ove previsto;
- f) ha facoltà di sospendere le riunioni e scioglierle per garantire l'ordine e nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) propone la costituzione di Commissioni consiliari ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- h) esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente nominato dalla Giunta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 5 (Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria nelle seguenti sessioni: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno per l'approvazione della relazione sulla Performance, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria qualora lo disponga il Presidente o lo richieda la Giunta o, mediante apposita istanza al Presidente, almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione nella richiesta degli argomenti da trattare.
3. Il Presidente programma l'attività del Consiglio, definendo, di norma per ogni semestre, il calendario delle riunioni, salvo modifiche da apportare secondo esigenze o necessità intervenute successivamente.

ARTICOLO 6 (Luogo delle riunioni)

1. Le riunioni del Consiglio si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio.
2. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio o per garantire la presenza dell'ente nel territorio di competenza, il Presidente può disporre che le riunioni avvengano in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 7 (Convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente della Camera di Commercio convoca il Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso scritto tramite posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno. Per tali comunicazioni il domicilio è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
2. Gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già inseriti all'ordine del giorno, sui quali adottare un atto deliberativo, sono comunicati ai consiglieri con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In casi di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con avviso di convocazione spedito, nelle forme di cui al comma precedente, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'eventuale invio ritardato dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato
5. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i rappresentanti di altri organi, comitati e organismi dell'Ente e del sistema camerale e delle società partecipate nonché personalità del mondo politico, economico ed esperti..

ARTICOLO 8 (Deposito di atti e documenti)

1. Presso la segreteria di Giunta e Consiglio della Camera di Commercio sono depositati prima della riunione, a disposizione dei consiglieri, gli atti istruttori e i documenti relativi alle proposte inserite all'ordine del giorno.
2. I documenti relativi agli argomenti trattati sono, inoltre, trasmessi ad ogni consigliere per posta elettronica prima della riunione

ARTICOLO 9 (Numero legale)

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Il Segretario Generale verifica preliminarmente la presenza del numero legale dei consiglieri per appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.
3. Il Segretario Generale attesta le entrate e le uscite dei consiglieri durante la riunione e ne dà atto nel verbale.
4. La mancanza del numero legale durante la riunione per l'allontanamento o l'uscita di consiglieri determina la sospensione ed il rinvio ad un giorno successivo della discussione degli argomenti all'ordine del giorno non trattati nella riunione sospesa.
5. Della mancanza del numero legale viene redatto apposito verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

ARTICOLO 10 (Mancata partecipazioni alla riunioni e decadenza dei consiglieri)

1. I consiglieri devono comunicare, per iscritto e in tempo utile alla segreteria generale, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla riunione del Consiglio. L'eventuale assenza dei consiglieri viene comunicata al Presidente all'inizio della riunione e annotata nell'apposito verbale.
2. I consiglieri che, senza motivazione scritta, non intervengano a quattro riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

ARTICOLO 11 (Pubblicità delle riunioni)

1. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo che il Consiglio non disponga diversamente.
2. La proposta per svolgere in maniera riservata la riunione può essere formulata dal Presidente o da un Consigliere. Per tale fattispecie il Consiglio delibera con votazione palese e con la maggioranza dei consiglieri presenti. Durante tale riunione restano in aula i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori, il Segretario Generale ed i dirigenti, qualora la presenza di questi ultimi sia ritenuta necessaria.

ARTICOLO 12 (Segretario del Consiglio)

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è il segretario del Consiglio. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono esercitate dal consigliere più giovane d'età.

3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi di incompatibilità e hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula prima della discussione; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane d'età limitatamente alla trattazione degli affari per cui ricorre l'incompatibilità.

ARTICOLO 13 (Comunicazioni del Presidente e dei Dirigenti)

1. All'inizio della riunione e dopo l'eventuale approvazione del verbale della riunione precedente, il Presidente:

- a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi ad oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai consiglieri;
- b) invita il Segretario Generale a dare comunicazione delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla Presidenza prima dell'inizio della riunione, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei consiglieri firmatari,
- c) illustra le comunicazioni di interesse del Consiglio su tematiche concernenti le competenze della Camera di Commercio e del sistema economico locale.
- d) dà la parola ai consiglieri per eventuali interrogazioni o comunicazioni verbali.

2. Il Segretario generale o i dirigenti possono effettuare comunicazioni alla Giunta su tematiche di loro specifica competenza.

ARTICOLO 14 (Trattamento degli argomenti all'ordine del giorno)

1. Il Consiglio può deliberare esclusivamente sulle proposte o questioni inserite all'ordine del giorno.

2. In ciascuna riunione, il Presidente dispone la trattazione degli argomenti secondo l'ordine del loro inserimento nell'avviso di convocazione.

3. Su proposta del Presidente o di uno o più consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti inseriti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 (Ordine degli interventi)

1. Alla discussione prendono parte tutti i componenti del Consiglio che ne fanno richiesta. La parola è concessa dal Presidente secondo l'ordine delle richieste. Gli interventi devono essere brevi, chiari e attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Qualora si verificano fatti o comportamenti non consoni all'assemblea, il Presidente può sospendere o, se necessario, rinviare la riunione ad altra data.

ARTICOLO 16 (Dichiarazione di voto e obbligo di astensione)

1. I consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una breve spiegazione del proprio voto.

2. Quando l'oggetto della discussione riguardi un interesse personale diretto o indiretto, il consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione e votazione della relativa deliberazione.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Generale, che ne prende nota riportando tale dichiarazione nel testo del relativo atto deliberativo.

ARTICOLO 17 (Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva)

1. Si intende questione pregiudiziale il caso posto da uno o più consiglieri riguardante motivi di fatto o di diritto, tali da escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Sussiste richiesta di sospensiva quando la proposta di uno o più consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra riunione dell'argomento in trattazione.
3. La questione pregiudiziale e le richieste di sospensiva devono essere discusse e votate prima dell'esame dell'oggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 18 (Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo gli interventi di tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
2. Chiusa la discussione, il Presidente dispone la votazione della proposta relativa all'oggetto trattato, tenendo conto del contenuto degli interventi.

ARTICOLO 19 (Sistemi di votazione)

1. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Di regola si utilizza la forma palese.
2. Del risultato di ciascuna votazione viene dato atto nel verbale della riunione a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
4. Sia la votazione palese che quella a scrutinio segreto può avvenire mediante supporto elettronico.

ARTICOLO 20 (Votazione palese)

1. La votazione palese avviene per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due consiglieri.
5. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando lo richiedano almeno cinque consiglieri o per disposizione del Presidente.
6. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei consiglieri per ordine alfabetico, da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 21 (Votazione a scrutinio segreto)

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora il Consiglio lo ritenga necessario.

2. La votazione segreta si effettua mediante apposite schede siglate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Chiusa la votazione, il Presidente, effettuato lo spoglio anche avvalendosi di una commissione di scrutinio composta da tre consiglieri con il supporto del Segretario Generale, proclama il risultato.
4. In caso di irregolarità, o se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente dichiara la nullità della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata..

ARTICOLO 22 (Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge o dallo Statuto.
2. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
3. Le proposte respinte non possono essere riproposte nel corso della medesima riunione.

ARTICOLO 23 (Redazione ed approvazione del verbale)

1. Di ogni riunione del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. La riunione del Consiglio viene integralmente registrata mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature.
3. Il verbale costituisce il resoconto della riunione consiliare e riporta l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e gli atti adottati, con indicazione del risultato della votazione.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. L'estratto del verbale viene trasmesso per posta elettronica ad ogni consigliere, con notizia del deposito dello stesso presso la segreteria di Giunta e Consiglio.
6. Ciascun consigliere può chiedere di far inserire rettifiche nel verbale.
7. Gli atti del Consiglio vengono pubblicati integralmente nell'albo on line dell'ente secondo le modalità stabilite nel regolamento camerale per la disciplina dell'albo on line.
8. Il verbale è approvato con votazione palese a maggioranza dei consiglieri presenti nella prima riunione utile.

ARTICOLO 24 (Diritto di visione degli atti e rilascio di copie)

1. I consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione e di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti adottati e degli atti in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, nel rispetto della normativa sulla privacy e dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. I consiglieri sono tenuti alla massima riservatezza e, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto su dati e notizie inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio.

ARTICOLO 25 (Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività della Camera di Commercio.
2. I consiglieri possono altresì richiedere notizie e chiarimenti. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dar luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente oralmente o, se richiesto, per iscritto.
3. I Consiglieri possono rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica riunione, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a questioni in corso.

ARTICOLO 26 (Presentazione di proposte)

1. Ogni consigliere può presentare proposte su argomenti di competenza della Camera di Commercio.
2. La proposta è rivolta a svolgere una discussione su questioni di particolare importanza ed a determinare un indirizzo del Consiglio sulla questione portata all'attenzione dell'organo.

ARTICOLO 27 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, Commissioni consiliari permanenti composte da componenti del Consiglio, coordinate dal Presidente o da un consigliere, alle quali vengono affidati:
 - a) compiti di esame e approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni consiliari;
 - b) formulazione di proposte di esame di argomenti che verranno inseriti nell'ordine del giorno;
 - c) audizioni e consultazioni con gli uffici camerale, con esponenti di altre Amministrazioni pubbliche, con organismi associati e con altri soggetti pubblici e privati;
 - d) approfondimenti su tematiche di rilevante importanza per le camere di commercio e il sistema economico locale.
2. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da consiglieri sulla base di criteri di professionalità e di specifica competenza nella materia attribuita ed eventualmente integrate da esperti del settore nominati dal Consiglio o dalla Giunta. Il numero complessivo dei componenti di ogni Commissione non può essere superiore a cinque.
3. Il Consiglio può istituire anche Commissioni consiliari speciali a carattere referente, incaricate di esperire indagini su argomenti ritenuti di particolare interesse. Tali Commissioni possono essere integrate con componenti esterni al Consiglio, senza diritto di voto, scelti sulla base di requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità.
4. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite tenendo conto dei requisiti di professionalità posseduti dai componenti del Consiglio, chiamati a farne parte. Per ogni Commissione viene anche nominato un Presidente che dovrà comunque essere scelto tra i consiglieri. Il numero complessivo dei componenti delle Commissioni speciali è identico a quello delle Commissioni permanenti di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 28 (Partecipazione ai lavori della Commissione)

1. Ai lavori della Commissione può partecipare anche il Presidente della Camera di Commercio, e altri consiglieri, senza diritto di voto, che non ne facciano parte e che ne facciano richiesta.

2. In riferimento agli argomenti da trattare, possono essere invitati ed ascoltati dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio, nonché rappresentanti degli enti locali, delle associazioni di categoria, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 29 (Svolgimento dei lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate presso la Camera di Commercio dal rispettivo Presidente con congruo preavviso contenente l'ordine del giorno.

2. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal Segretario Generale o da un funzionario camerale appositamente nominato.

3. Compete al Segretario la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, gli adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, nonché la predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 30 (Approvazione, modifiche e pubblicazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio a maggioranza dei propri componenti.

2. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con la maggioranza richiesta per la sua approvazione di cui al comma precedente.

3. Il regolamento del Consiglio viene pubblicato nel sito della Camera di Commercio nella sezione relativa alla Trasparenza.

ARTICOLO 31 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme di legge sulle Camera di Commercio, i rispettivi regolamenti di attuazione e le norme dello Statuto camerale.

ARTICOLO 32 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio.